



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 ottobre 2019
(OR. en)

12362/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0182 (NLE)**

**VISA 190
COEST 209**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del ...

**sulla conclusione dell'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2019/... del Consiglio¹⁺, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti ("accordo") è stato firmato il [...]++, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) Nella dichiarazione rilasciata in occasione del vertice del 7 maggio 2009 sul partenariato orientale, l'Unione europea e i paesi partner hanno espresso il loro sostegno politico alla liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza e hanno ribadito l'intenzione di procedere per gradi verso un regime di esenzione dall'obbligo dei visti per i loro cittadini, come obiettivo da raggiungere a tempo debito.
- (3) L'accordo mira ad agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Bielorussia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

¹ Decisione (EU) 2019/... del Consiglio, del ..., sulla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti GU L [...], [...], pag. [...].

⁺ GU: inserire nel test il numero della decisione di cui al documento ST 12361/19 e inserire numero, data e riferimento GU di tale decisione nella nota a piè di pagina.

⁺⁺ GU: inserire la data della firma dell'accordo nell'ST 12363/19.

- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

² Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (7) La Commissione ha effettuato una valutazione circa la sicurezza e l'integrità del sistema bielorusso di rilascio dei passaporti diplomatici biometrici e delle relative specifiche tecniche.
- (8) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo¹.

Articolo 3

La Commissione europea, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede del comitato misto di cui all'articolo 12 dell'accordo.

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
